

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |  |  |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro             | Presidente   |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Dott. Mario Blandini                   | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini                | Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore)              |

nella seduta del 30 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

## FATTO

In data 5 febbraio 2009 l'Assemblea straordinaria di una società quotata deliberava l'azzeramento del capitale sociale per perdite – con conseguente annullamento delle proprie azioni ordinarie – e la ricostituzione del capitale mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti.

L'Intermediario, con lettera del 30 ottobre 2009, comunicava al ricorrente, possessore di 10.000 azioni ordinarie della società quotata depositate in un "dossier titoli" presso l'Intermediario resistente, i dettagli dell'operazione di aumento di capitale sociale.

Con tale comunicazione, inoltre, l'Intermediario informava il ricorrente della possibilità di sottoscrivere le nuove azioni invitandolo a rendere noto all'Intermediario stesso le proprie determinazioni entro il termine del 16 novembre 2009, superato il quale la Banca avrebbe provveduto alla vendita dei diritti di opzione risultanti dall'aumento di capitale.

Comunicava, inoltre, al cliente che le azioni ordinarie annullate sarebbero state scaricate d'iniziativa dal dossier titoli in quanto prive di valore.

Il cliente, con lettera del 4 novembre 2009, contestava l'intervenuto scarico delle azioni dal dossier titoli, assumendo di aver già esercitato il recesso dalla società, e chiedeva di ripristinare la situazione precedente.

L'Intermediario provvedeva a vendere i diritti di opzione spettanti al ricorrente in quanto lo stesso non aveva comunicato alcunché in relazione all'esercizio dell'opzione riconosciuta.

Con reclamo presentato in data 25 novembre 2009, il ricorrente chiedeva nuovamente all'Intermediario di ricaricare sul proprio dossier titoli le azioni annullate e, con ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario del 29 dicembre 2009, chiedeva la condanna dell'Intermediario a procedere a ricaricare sul dossier titoli le azioni della società quotata già annullate.



Chiedeva, inoltre, al Collegio di voler affermare il proprio diritto di proprietà sulle stesse, sostenendo che lo scarico non autorizzato delle azioni avrebbe compromesso *“il diritto di ottenere il corrispettivo per l'esercizio del diritto di recesso, ove riconosciuto; la possibilità di dimostrare e quantificare il danno subito in giudizio, la possibilità di procedere alla vendita di detti titoli a terzi”*.

L'Intermediario, con le controdeduzioni presentate in data 17 febbraio 2010, chiedeva al Collegio di voler respingere la domanda del ricorrente.

In relazione all'eccezione sollevata dal ricorrente di essere stato posto nella condizione di non poter dimostrare il possesso dei titoli azionari, l'Intermediario rilevava come lo stesso ricorrente avesse ricevuto le rendicontazioni ufficiali collegate al deposito titoli, dalle quali si poteva evincere sia l'originaria titolarità di n. 10.000 azioni della società quotata, sia il loro successivo scarico conseguente al loro annullamento.

Infine, l'Intermediario ribadiva come il proprio comportamento fosse sempre stato improntato ai principi di correttezza.

## DIRITTO

In via pregiudiziale il Collegio ritiene di dover esaminare la problematica relativa alla propria competenza in relazione alla materia oggetto del ricorso, ovvero il servizio di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari.

Si ricorda, infatti, come l'articolo 4, Sezione Prima, delle Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in data 29 luglio 2009 sui Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, sottragga espressamente alla competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario le controversie attinenti ai servizi ed alle attività d'investimento non assoggettate al titolo sesto del TUB.

Occorre considerare, innanzitutto, come la disciplina codicistica del contratto di deposito titoli in amministrazione sia collocata nel capo relativo ai *“contratti bancari”*: si tratta, quindi, di un contratto avente una causa tipica che può avere rilevanza e finalità autonoma.

In realtà, la gestione di tale deposito può dare origine ad una serie variabile di rapporti, alcuni dei quali sono riconducibili alla prestazione di servizi di investimento: nella prassi, infatti, si assiste spesso alla stipulazione di un contratto c.d. quadro, concernente la prestazione di servizi di investimento, cui si accompagnano normalmente altri contratti bancari collegati, tra cui il contratto di deposito titoli.

In tale caso si viene a configurare un'ipotesi di rapporto contrattuale complesso rispetto al quale viene in rilievo il *“criterio della prevalenza delle finalità”* previsto dalle Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza e dalle Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia del 29/7/2009, utilizzato per l'individuazione della disciplina di trasparenza – quella recata dal TUB in alternativa a quella del TUF – applicabile al *“prodotto composto”*.

Sulla base di tali considerazioni, il Collegio ritiene sussistente la propria competenza in quanto il contratto di deposito titoli in amministrazione (art. 1838 c.c.) rientra tra le operazioni e servizi bancari e finanziari, ai sensi dell'articolo 4 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie sopra citato, e non rientra, invece, nei servizi ed attività d'investimento.

E' significativo, a tale riguardo, che le Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia il 29 luglio 2009 contemplino il servizio di custodia e amministrazione tra quelli a cui le stesse si applicano.

Tale valutazione non è inficiata dalla circostanza che il contratto in questione svolge una funzione normalmente ancillare rispetto alla prestazione di servizi d'investimento.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Trattasi, infatti, pur sempre di un contratto avente una causa tipica e non avente come oggetto specifico la prestazione di servizi di investimento e che vale invece a disciplinare, sotto un particolare, delicato profilo, il rapporto fra la banca ed i propri clienti, anche se questi contemporaneamente rivestano la qualifica di investitori e siano come tali interessati da discipline e tutele ulteriori (specificamente dettate dal Testo Unico dell'intermediazione finanziaria, D.lgs. n. 58/1998, e dai relativi regolamenti di attuazione), rispetto a quella applicabile al deposito dei titoli in amministrazione.

Ciò premesso, entrando nel merito della controversia, ritiene il Collegio che la domanda avanzata dal ricorrente non possa trovare accoglimento.

In primo luogo, occorre rilevare come la partecipazione azionaria detenuta dal ricorrente – e rappresentata da titoli azionari dematerializzati – sia venuta meno a seguito della delibera di azzeramento del capitale sociale, decisa dall'assemblea straordinaria della società quotata.

Si sottolinea come, in conformità alle indicazioni contenute nella sentenza n. 14974/2008 della Suprema Corte di Cassazione, l'annullamento formale delle azioni per effetto della riduzione del capitale, deliberata dall'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 2447 cod. civ., determini, con l'azzeramento delle partecipazioni azionarie, anche la contrazione della quota percentuale del capitale prima appartenente al socio.

Risulta, pertanto, non meritevole di accoglimento la richiesta del ricorrente diretta ad ottenere una condanna dell'Intermediario a ricaricare sul dossier titoli le azioni della società quotata già annullate.

Ritiene, infatti, il Collegio che nel caso di specie l'Intermediario – che ha provveduto allo scarico, dal dossier titoli del cliente, delle azioni annullate ed oramai prive di valore – abbia tenuto una condotta conforme ai canoni di diligenza e correttezza.

Non si ravvisa, infatti, nel comportamento dell'Intermediario alcuna violazione dell'obbligo di diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma II, cod. civ., né dell'obbligo di buona fede e correttezza ex art. 1175 cod. civ.

**P. Q. M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO